



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 28 febbraio 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota n. 35/21 del 25 gennaio 2017 con la quale il Comune di Voghera (PV) ha richiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere;

udito il relatore dott. Paolo Bertozzi.

oggetto della richiesta di parere

Con la nota sopra citata il Commissario prefettizio del Comune di Voghera formula una richiesta di parere riguardante la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

Si riferisce preliminarmente che il Comune di Voghera, ente nella fascia demografica da 20.000 a 59.999 abitanti, con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 11 maggio 2015, a seguito di procedura di cui all'art. 16, comma 25, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha nominato l'Organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2015-2018, stabilendo contestualmente, ai sensi dell'art. 241 del Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali e del decreto ministeriale 20 maggio 2015, il compenso annuo spettante ai componenti, da considerare comprensivo di qualsiasi eventuale maggiorazione e spesa od onere di trasferta.

Tale compenso è da considerare confermato in applicazione dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, il quale dispone che sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al medesimo comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 come ridotti ai sensi di detto comma.

Tenuto conto che l'Organo di revisione ha eccepito la non correttezza della determinazione del proprio compenso si pongono i seguenti quesiti:

Premesso che:

- l'art. 241, comma 1, del TUEL dispone che con Decreto del Ministro dell'Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori e che, il successivo comma 7, stabilisce che tale compenso è determinato con la stessa delibera di nomina;
- il DM 20 maggio 2005, ultimo decreto di aggiornamento del compenso spettante ai revisori degli enti locali, stabilisce i limiti massimi di cui al richiamato art. 241 del TUEL; in relazione alla fascia demografica dell'ente, pertanto non si rileva nella legislazione vigente in materia alcun riferimento ai limiti minimi del compenso spettante ai Revisori,

si chiede:

1. se per la determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione il limite massimo della fascia demografica inferiore possa costituire di fatto il limite minimo della fascia demografica superiore;
2. se nell'ambito della discrezionalità dell'ente nello stabilire, nel rispetto del limite massimo prefissato e dei criteri normativamente posti, l'ammontare del compenso dei revisori, sia possibile, in considerazione degli obiettivi di finanzia pubblica e di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al decreto-legge n. 78/2010, determinare un corrispettivo annuo spettante ai componenti, da considerare comprensivo di qualsiasi eventuale maggiorazione e spesa od onere di trasferta, tenuto anche conto che al professionista, essendo un corrispettivo per prestazione d'opera professionale, resta comunque la possibilità di adesione oppure di rinuncia all'incarico, qualora ritenga non soddisfacenti le condizioni economiche della proposta contrattuale predisposta unilateralmente dell'ente.

Qualora si ritenesse che il compenso determinato dall'ente non possa essere considerato comprensivo di qualsiasi eventuale maggiorazione e spesa od onere di trasferta, si chiede, tenuto conto anche dei recenti pareri espressi dalla Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione Sicilia n. 272/2015/PAR e Sezione Regionale di controllo per la Liguria n. 95/2016/PAR:

3. se il Consiglio Comunale debba, con propria deliberazione, rideterminare il compenso già stabilito prevedendo anche uno specifico onere di trasferta, se tale provvedimento possa essere assunto anche in corso di espletamento dell'incarico e se possa avere decorrenza dall'inizio di tale incarico;
4. se le modalità di determinazione del rimborso delle spese di viaggio possano essere unilateralmente stabilite dall'ente, tenuto conto che, ai fini di contenimento della spesa pubblica,
 - l'art. 6, comma 12, decreto-legge, n. 78/2010 e la relativa prassi applicativa per la determinazione del rimborso di spese di trasferta ai dipendenti pubblici;
 - il DM 4 agosto 2011 per gli Amministratori che, in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune, ove ha sede l'ente di appartenenza;
 - la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 329/2015/PAR, richiamando l'art. 3 DM 20 maggio 2015, in merito al rimborso delle spese viaggio spettanti ai revisori;

riconoscono il rimborso delle spese viaggio effettivamente sostenute e documentate, escludendo modalità di determinazione forfettarie, quali tabelle ACI o un quinto del costo della benzina.

ammissibilità

L'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *"disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, prevede che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Quest'ultime risultano quindi investite, per effetto della legge sopra citata, di una nuova funzione di consulenza che si affianca a quella del controllo sulla sana gestione finanziaria degli enti locali, previsto dal precedente comma 7, quale ulteriore esplicitazione delle *"forme di collaborazione"* tra la Corte dei conti e le autonomie territoriali promossa dalla stessa legge al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica.

La Sezione Autonomie della stessa Corte dei conti, con atto del 27 aprile 2004, in seguito integrato con le deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009, ha fissato i principi e le modalità per l'esercizio della funzione consultiva sopra descritta, individuando, tra l'altro, i soggetti legittimati alla richiesta di parere e le singole materie riconducibili alla nozione di contabilità pubblica.

Questa Sezione regionale è quindi chiamata a verificare, in via preliminare, l'ammissibilità della richiesta in esame, sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) sia sotto il profilo oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

I. Ammissibilità soggettiva.

L'art. 7, comma 8, della citata legge 5 giugno 2003, n. 131, come detto, riserva la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica esclusivamente alle Regioni e, *"di norma per il tramite del consiglio delle Autonomie locali"*, ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane.

Tale facoltà, stante la natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Corte, non può pertanto essere estesa a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

La richiesta di parere in esame, proveniente Commissario prefettizio, nella sua qualità di organo straordinario di amministrazione dell'ente che esplica i poteri anche di rappresentanza del Sindaco, deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

II. Ammissibilità oggettiva.

La facoltà di richiedere pareri, oltre ad essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla sola materia della contabilità pubblica.

La funzione di consulenza riconosciuta alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti non è quindi di carattere generale, ma, coerentemente con le finalità di

coordinamento della finanza pubblica perseguite dalla legge attributiva, si esplica esclusivamente su quesiti attinenti l'interpretazione di norme di contabilità e finanza pubblica, in modo da assicurarne una uniforme applicazione da parte delle autonomie territoriali.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiamate a pronunciarsi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento ad esse assegnate dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, con la deliberazione n. 54/2010, hanno precisato che la funzione consultiva deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio.

Si ritiene, in ogni caso, che il parere possa essere fornito solo rispetto a questioni di carattere generale che si prestino ad essere considerate in astratto, escludendo ogni valutazione su atti o casi specifici che determinerebbe un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza riconosciuta alla Corte dei conti dalla Costituzione repubblicana.

Le Sezioni regionali non possono pronunciarsi, inoltre, su quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

Alla luce delle predette considerazioni, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, riguardando i parametri normativi di determinazione del compenso e dei rimborsi spettanti ai componenti dell'Organo di revisione degli enti locali, materia riconducibile alla nozione di contabilità pubblica sopra richiamata.

merito

Per affrontare le questioni sottese alla presente richiesta di parere appare opportuno richiamare, in primo luogo, le disposizioni relative alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali.

L'art. 241, comma 1, del TUEL dispone al riguardo che *"con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale"*.

L'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Interno 20 maggio 2005, emanato in attuazione della disposizione sopra richiamata, fissa, tra l'altro, il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione

economico-finanziaria degli enti locali, in ragione dell'appartenenza dell'ente alle classi demografiche indicate nell'allegato A dello stesso decreto che prevede 9 classi per i comuni e 2 classi per le Province¹.

Richiamate le disposizioni normative che regolano la materia, si tratta di stabilire, per rispondere al primo quesito formulato dal Comune istante, se il limite massimo della classe demografica immediatamente precedente a quella di appartenenza dell'ente possa costituire il limite minimo del compenso attribuibile ai componenti dell'Organo di revisione dell'ente della classe subito superiore.

La questione relativa alla determinazione del predetto compenso è stata recentemente oggetto di un parere reso dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana in risposta ad un quesito in cui si chiedeva se, e fino a quale limite "congruo", potesse essere ridotto il compenso stabilito per i componenti dell'Organo di revisione (Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 272/2015/PAR del 9 ottobre 2015).

Secondo il parere fornito la determinazione del compenso in parola rimane rimessa alla discrezionalità dell'ente, che è chiamato a stabilirne l'ammontare nel rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge.

Pur ammettendo che tale determinazione non possa non tenere conto della professionalità, dell'esperienza e dell'impegno richiesti dalla natura dell'incarico svolto, il riferito parere esclude, tuttavia, la possibilità di un sindacato esterno sull'adeguatezza del compenso, basato sulla presunta esistenza di un limite minimo.

Dopo una attenta analisi delle disposizioni del codice civile che regolano il contratto d'opera nell'ambito della più generale disciplina dei contratti, la Sezione siciliana conclude affermando che *se, da un lato, l'adeguatezza della remunerazione appare criterio generale e "normale" cui ispirare le scelte discrezionali dell'organo dell'ente deputato a deliberare il compenso dei revisori (anche in ragione della serietà dell'impegno richiesto per l'esercizio delle relative funzioni potenziate dai più recenti interventi legislativi), dall'altro lato, da un punto di vista più squisitamente tecnico-giuridico e sul piano privatistico, resta fermo il principio civilistico secondo cui, in mancanza di norme imperative che impongono minimi tariffari inderogabili, l'onerosità del contratto di prestazione d'opera contrattuale, costituisce elemento "normale" o "naturale" come risulta dall'art. 2233 c.c., ma non ne integra un elemento "essenziale", né può essere considerato un limite di ordine pubblico*

¹ Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni e delle province è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, rettificata con le seguenti modalità:

a) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) maggiorazione sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

all'autonomia contrattuale delle parti, talché è ben possibile graduare il compenso al di sotto della misura massima fissata senza alcun limite inferiore di "congruità"

Questa Sezione dubita che l'interpretazione sopra riferita la quale, in assenza di un espresso riferimento normativo, porta ad escludere la configurabilità di un limite minimo a garanzia dell'adeguatezza del compenso riconoscibile ai componenti dell'Organo di revisione, possa essere riproposta a seguito delle recenti riforme che hanno investito il predetto Organo.

Si fa riferimento, in particolare, al nuovo sistema di nomina dei revisori degli enti locali, introdotto dall'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tale norma dispone, infatti, che *"a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali".

Con lo stabilire che i revisori dei conti siano scelti mediante estrazione su base regionale, anziché essere personalmente individuati e nominati dallo stesso ente presso cui sono chiamati ad esercitare le funzioni di controllo, la legge ha indubbiamente inteso rafforzare l'autonomia dell'Organo di revisione in ragione delle particolari funzioni che questo è chiamato a svolgere. Si tratta, infatti, di funzioni che, lungi dall'esaurirsi nel rapporto con l'ente locale, si esplicano anche a tutela di interessi pubblici generali, nel quadro delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica aventi rilevanza costituzionale.

La posizione di autonomia dell'Organo di revisione degli enti locali del resto è stata più volte riconosciuta, oltre che dalla giurisprudenza amministrativa e contabile, anche dalla stessa giurisprudenza costituzionale.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel parere reso con la deliberazione n. 355/2016/PAR, dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali formati in materia,

afferma che *“in virtù del vigente quadro normativo, ove l’indipendenza degli organi tecnici dagli organi politici costituisce un principio consolidato, direttamente riferibile all’art. 97 della Costituzione (cfr., sul punto, Corte Costituzionale 28 novembre 2008, n. 390) e sotto diversi aspetti recentemente riaffermato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, tale disciplina, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, impone di assicurare ad un organo tecnico e di controllo, come il Collegio dei revisori, sufficiente indipendenza. Una simile esigenza di distinzione e autonomia, secondo il Collegio, deve, a maggior ragione, riconoscersi in relazione all’organo di controllo amministrativo e contabile, i cui componenti, a differenza degli organi burocratici, non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall’organo politico, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità, essendo investiti di molteplici funzioni che comprendono la collaborazione, la vigilanza, l’attestazione dei risultati, il referto e le verifiche periodiche di cassa”*.

Ben si comprende che la posizione di autonomia dei componenti dell’Organo di revisione rischierebbe di essere seriamente compromessa ove la determinabilità discrezionale del compenso non fosse circoscritta, non solo entro un limite massimo, ma anche entro un limite minimo, che assicuri una adeguata retribuzione a professionisti non più liberamente scelti, ma, in qualche modo, “imposti” all’ente dal nuovo sistema di nomina.

La fissazione legislativa del solo limite massimo al compenso era coerente con un sistema di nomina in cui il professionista, a cui affidare l’incarico, era autonomamente scelto dall’ente, e la determinazione del compenso affidata alla libera contrattazione delle parti.

La fissazione di un limite massimo, che non si accompagni ad una simmetrica fissazione di un limite minimo rischia, di contro, di non apparire più coerente con l’attuale sistema di nomina basato sul sorteggio, posto che l’ente potrebbe disattenderne di fatto gli obiettivi, stabilendo per il revisore sorteggiato (e magari non gradito) un compenso non congruo rispetto all’impegno professionale richiesto così da poter indurre quest’ultimo a rinunciare all’incarico a fronte del rischio di incorrere in responsabilità non compatibili con la remunerazione percepita.

Anche la Sezione regionale di controllo per la Liguria, nel parere reso con la recente deliberazione n. 95/2016/PAR del 30 novembre 2016, ha individuato proprio nell’assenza di un limite minimo stabilito espressamente dalla legge *“una lacuna normativa che, dopo il rinnovato sistema di designazione mediante sorteggio su base regionale, che ha privato i consigli comunali di tale potere, rischia di incidere sull’effettività del controllo professionale affidato ai revisori”*.

Ravvisata dunque, nei termini sopra riferiti, la necessità di individuare un limite minimo al compenso dei componenti dell’Organo di revisione degli enti locali a garanzia dell’autonomia funzionale dello stesso, si tratta di stabilire se tale limite debba essere

fissato espressamente dalla legge oppure possa essere ricavato in via interpretativa dal sistema normativo attualmente in essere.

La Sezione di controllo per la Liguria, nel parere sopra richiamato, evidenzia in questo senso una serie di parametri normativi, da cui si desume la necessità di assicurare, comunque, un adeguato compenso ai revisori.

L'art. 2233, comma 2, del codice civile, anche dopo l'abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale, *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'attività di revisione legale, l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (di "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) precisa, infatti, che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale *"non può essere subordinato ad alcuna condizione"* e *"non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione"*. Tale corrispettivo, inoltre, in virtù del successivo comma 10, va determinato "in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori" e, a tale fine, il legislatore impone di tener conto, fra gli altri, per una congrua determinazione, della *"necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo"*.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016, ha stabilito inoltre che il principio della "gratuità" degli incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche a titolari di cariche elettive, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legge n. 78/2010, non si applichi agli incarichi di revisione contabile negli enti locali anche in considerazione del nuovo sistema di nomina "a sorteggio" basato su di criteri di professionalità e non meramente fiduciari. Il Revisore di un ente locale conserva pertanto il diritto a percepire il compenso professionale di cui all'art. 241 del TUEL anche nel caso in cui sia titolare di carica elettiva presso un altro ente.

Questa Sezione è portata a ritenere che, dall'attuale metodo legale di determinazione del compenso dei revisori definito dall'art. 241 del TUEL e dal DM 20 maggio 2015, interpretato alla luce delle disposizioni sopra richiamate e dei principi individuati dalla giurisprudenza, possa ricavarsi l'esistenza, oltre che di un limite massimo, anche di un limite minimo al predetto compenso.

Quest'ultimo può essere ragionevolmente individuato nel limite massimo della fascia demografica appena inferiore della griglia definita dal DM 20 maggio 2005, come prospettato nella presente richiesta di parere.

L'art. 241 del TUEL richiede infatti che il limite massimo del compenso in parola sia determinato con riferimento alla fascia demografica dell'ente, oltre che alle spese di

funzionamento ed investimento dello stesso, a conferma del maggior impegno e della maggiore responsabilità richiesta ai componenti dell'Organo di revisione in dipendenza delle grandezze di bilancio legate alla popolazione dell'ente.

Maggior impegno e maggiore responsabilità, nei termini sopra descritti, trovano conferma, del resto, anche nel riformato sistema di nomina, a cui si è fatto in precedenza cenno, e che riserva l'iscrizione nell'elenco dei revisori destinati ad essere estratti per svolgere le funzioni negli enti di più elevate dimensioni demografiche ai richiedenti con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e con maggiore esperienza professionale.

L'esigenza di mantenere ancorato il compenso dei revisori alla professionalità e alla responsabilità richiesta, porta a ritenere che, nel sistema delle fasce demografiche introdotto dalla legge, sia ravvisabile non solo il limite massimo del compenso, ma, implicitamente, anche il limite minimo, individuabile nel limite massimo della fascia immediatamente inferiore.

Con l'aver differenziato il limite massimo del compenso attribuibile ai revisori in ragione di una pluralità di classi demografiche successive, anziché fissare un limite unico, la legge ha delineato, a parere della scrivente Sezione, un sistema compiuto di determinazione del compenso che deve essere compreso tra il limite massimo della classe demografica di appartenenza dell'ente ed il limite massimo della classe demografica immediatamente inferiore.

Se così non fosse, infatti, potrebbe verificarsi il paradosso per cui revisori nominati in un comune di maggiori dimensioni, quindi chiamati ad una maggiore responsabilità in fase di controllo, nonché aventi, in base al nuovo sistema di nomina, anzianità ed esperienza professionale maggiore, percepirebbero un compenso più basso di quello stabilito per comuni rientranti in fasce demografiche inferiori.

La necessità di individuare un limite minimo risulta quindi imposta, non solo dall'esigenza di assicurare l'indipendenza all'Organo di revisione, ma anche da quella di ricondurre a razionalità un sistema che, viceversa, potrebbe prestarsi ad applicazioni distorsive, in spregio ai principi di rilevanza costituzionale di parità di trattamento e di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Del resto una interpretazione sistematica della normativa sulla determinazione del compenso dei revisori nel senso sopra accennato appare preferibile in riferimento ad un istituto, quale quello della revisione contabile degli enti locali, che appare sempre più attratto nella dimensione pubblicistica non solo per le funzioni esercitate, ma anche per il metodo di nomina, sottratto all'autonoma scelte dell'ente (cui si è in precedenza accennato).

Questa Sezione, in considerazione della rilevanza della questione trattata e del contrasto della soluzione prospettata con una precedente deliberazione di altra Sezione regionale, ritiene opportuno che la stessa sia sottoposta all'esame del Presidente della Corte dei conti

per la valutazione sull'opportunità di deferirla alla Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale, nel testo novellato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, dispone che *"al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Lombardia sospende la pronuncia sul primo quesito formulato dal Commissario prefettizio del Comune di Voghera, e sottopone al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie o alle Sezioni riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, la seguente questione: *"se, con riferimento sistema di determinazione del compenso dei componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsto dall'art. 241 del TUEL, sulla base delle classi demografiche degli enti locali definite dal DM 20 maggio 2015, possa ritenersi sussistente un limite minimo al predetto compenso, da individuarsi nel limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell'ente"*.

La Sezione sospende altresì l'esame sui successivi quesiti formulati in attesa della pronuncia di orientamento sopra richiesta.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2017.

Il Relatore
(dott. Paolo Bertozzi)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositato in Segreteria
Il 21 aprile 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)